

Trust beneficiario di polizze vita: quale convenienza alla luce della bozza di Circolare sui trust?

Alcune riflessioni a seguito delle ultime sentenze della Cassazione e della bozza di Circolare pubblicata dall'Agenzia delle Entrate.

di Riccardo Ubaldini – Dottore Commercialista – Partner – BonelliErede
e Giuseppe Pintaudi – Avvocato – Senior Associate – BonelliErede

www.bonellierede.it

Redatto in data 19 Ottobre 2022

Nell'ambito della pianificazione successoria e patrimoniale, si è riscontrato un largo utilizzo di due istituti giuridici, la polizza vita e il trust, che combinati tra loro permettevano di ovviare ad alcuni inconvenienti tipici dei due istituti (presi singolarmente) e, al contempo, di essere maggiormente efficienti sul piano fiscale. Ma se da un punto di vista civilistico le ragioni a supporto dell'integrazione dei due istituti permangono ancora, potrebbe non esser più così da un punto di vista fiscale.

La pianificazione patrimoniale attraverso lo "schema" combinato di trust e polizza vita prevede, solitamente, l'istituzione di una polizza *unit linked* o *index linked* individuando **il trustee del trust come beneficiario al decesso del titolare della polizza**. Ciò consente di risolvere alcuni limiti propri degli istituti intesi singolarmente. Da un lato, infatti, **il titolare della polizza rimane proprietario degli asset conferiti finché in vita**, potendo quindi decidere di riscattare la polizza rientrando così nella disponibilità degli asset conferiti o modificarne i beneficiari. Dall'altro, **l'attribuzione della polizza al trust consente al trustee di ricevere gli asset non attendendo i tempi, necessariamente più lunghi, derivanti dall'apertura della successione e, soprattutto, consente una erogazione graduale del patrimonio ai beneficiari finali (del trust)**. Quest'ultimo aspetto risulta particolarmente congeniale in tutte quelle situazioni in



cui, per le più svariate ragioni, una devoluzione immediata dell'intero capitale assicurato non risulta ottimale. Si pensi al caso di figli minori o non ritenuti ancora maturi per la gestione del patrimonio, o al caso di beneficiari esposti ad azioni concorsuali o a rischio di aggressioni patrimoniali, etc.

In passato questo schema era efficiente anche da un punto di vista fiscale. Ciò in quanto il beneficiario di una polizza riceve il capitale per diritto proprio (*iure proprio*) e non per effetto della successione (*iure successionis*) e, per tale ragione, non è soggetto alle imposte di successione al momento di erogazione del capitale. Ne consegue che anche il trustee/beneficiario di polizza non sosterà alcuna imposta di successione sull'erogazione del capitale.

La non imponibilità del capitale assicurato si estendeva anche ai beneficiari finali del trust in vigore della precedente interpretazione dell'Agenzia delle Entrate sulla cosiddetta "tassazione in entrata" (che prevedeva il pagamento delle imposte di donazione/successione al momento dell'apporto dei beni in trust). In sintesi, dunque, l'attribuzione del capitale assicurato al trust come "beneficiario intermedio" consentiva di ottenere i vantaggi di protezione patrimoniale indicati nei paragrafi precedenti, senza che a ciò conseguisse un maggior onere fiscale.

Oggi, tuttavia, sebbene permangano indubbi vantaggi tesi alla protezione del patrimonio e alla tutela dei beneficiari del trust, tale schema non pare più fiscalmente efficiente alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione succedutesi negli ultimi 3 anni e, soprattutto, del mutato orientamento dell'Agenzia delle Entrate culminato con la pubblicazione, nell'agosto 2021, di una bozza di circolare sul regime fiscale dei trust. Fino a tale data, infatti, secondo l'Agenzia delle Entrate l'imposta sulle donazioni e successioni doveva applicarsi al momento di attribuzione del patrimonio dal settlor al trust (c.d. teoria della tassazione all'entrata) mentre la successiva devoluzione del patrimonio ai beneficiari finali avveniva senza scontare ulteriori imposte. Tale orientamento è stato sempre avversato dagli operatori del settore e la Cassazione, dopo altalenanti pronunce, dal gennaio 2019 ha consolidato la propria giurisprudenza affermando che il presupposto delle imposte di donazione e successione debba essere individuato nel "*reale trasferimento di beni e diritti e, quindi, nel reale arricchimento dei beneficiari*".

Da agosto 2021, quindi, anche l'Agenzia delle Entrate ha preso atto di tale orientamento giurisprudenziale rivedendo la propria posizione sul punto e adottando la teoria della c.d. teoria della tassazione in uscita, cioè al momento di attribuzione del patrimonio del trust ai beneficiari.

A tale mutato contesto interpretativo consegue, quindi anche un diverso complessivo regime fiscale del binomio polizza-trust.

Se, come abbiamo detto, in vigore della precedente interpretazione normativa, l'utilizzo congiunto della polizza vita e del trust era sostanzialmente irrilevante da un punto di vista fiscale (entrambi i trasferimenti avvenivano in esenzione di imposta), a seguito del nuovo contesto sebbene il trustee continuerà a ricevere il capitale assicurato *iure proprio*, così non sarà per i beneficiari finali del trust che dovranno scontare le imposte sulle donazioni al momento di attribuzione finale degli asset (ivi incluso il capitale assicurato) con le aliquote e le franchigie in vigore al momento di tale attribuzione.

Nel nuovo regime della "tassazione all'uscita" quindi, l'utilizzo congiunto dei due istituti comporta la perdita in capo ai beneficiari finali del trust del vantaggio fiscale offerto dallo strumento assicurativo, rappresentato dell'esenzione per i beneficiari della polizza dall'imposta sulle successioni e donazioni.

Tuttavia, lo si ricorda, sebbene il nuovo regime comporti un mutamento peggiorativo del regime fiscale in capo ai beneficiari del trust, rimangono i vantaggi in termini di tempistiche relative alla chiusura di una successione, e soprattutto, di protezione patrimoniale derivanti dall'utilizzo combinato dei due istituti ed è al bilanciamento di questi che l'operatore dovrà guardare nel valutare la convenienza complessiva dell'operazione.